

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente
- Art. 6 Commissione interna e consultazione delle parti sociali

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 7 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione
- Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Titoli di preferenza
- Art. 12 Bando
- Art. 13 Presentazione delle domande
- Art. 14 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Inizio del servizio
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 19 Prescrizioni di esercizio
- Art. 20 Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 21 Sostituzione del veicolo
- Art. 22 Sostituzione alla guida
- Art. 23 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 24 Comportamento degli utenti
- Art. 25 Trasporto passeggeri disabili
- Art. 26 Trasporto bagagli e animali
- Art. 27 Interruzione del trasporto
- Art. 28 Tariffe e condizioni del trasporto

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 29 Diffida e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 30 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 32 Cessazione dell'attività
- Art. 33 Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 34 Vigilanza
- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Procedimento sanzionatorio

TITOLO VI – NORME FINALI

- Art. 37 Entrata in vigore
- Art. 38 Conseguenza del Regolamento ai titolari di autorizzazione

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 86 e 121 del TULPS n. 773 del 18.6.1931 e art. 158 del Regolamento n. 635 del 6.5.1940;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6.

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nel Comune.
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dello Sportello Unico attività produttive; la relativa vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine.

Gli agenti di Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio o, qualora non individuato, al Segretario Comunale.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente è fissato dalla Giunta Comunale, entro il limite massimo del contingente assegnato al Comune dalla Giunta Regionale.

Art. 6 – Commissione interna e consultazione delle parti sociali

La commissione consultiva comunale non è istituita.

La valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni e per qualsiasi altra questione relativa al servizio è rimessa ad una Commissione interna composta dal Responsabile del Servizio o Segretario Comunale, dal Comandante o da altro componente del corpo di Polizia Municipale e da un impiegato dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni. E' prevista la consultazione dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I provvedimenti sono approvati dalla Giunta Comunale.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del Servizio del Comune a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli.

Il bando di concorso, predisposto dagli Uffici Comunali, deve essere approvato e indetto dalla Giunta Comunale e deve essere esposto all'albo pretorio.

Art. 8 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa nel territorio comunale al momento dell'inizio della attività;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fidejussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 9 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito a operatori in possesso di iscrizione al "Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 25 l.r. 6/2012.

L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per l'assegnazione e il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- b) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- c) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- d) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
- e) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada)
- f) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- g) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due

anni per delitto non colposo contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;

- h) abbia trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura nei cinque anni antecedenti al momento della partecipazione al bando.

Art. 11 – Titoli di preferenza

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri riportati dal bando di concorso sono:

- l'aver prestato servizio in qualità di dipendente o sostituto alla guida in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi (Legge. 21/1992 art. 8 comma 4);
- avere già la disponibilità di un'autorimessa nel Comune in base ad idoneo titolo giuridico;
- possesso dell'automezzo da adibire a noleggio purché non riconducibile ad altra autorizzazione di NCC;
- imprenditoria femminile
- imprenditoria giovanile (fino al compimento del 35° anno di età)

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 12 – Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
2. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
3. indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande e indicazione del termine entro il quale deve essere effettuata la valutazione delle domande;
5. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13 – Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta secondo quanto indicato nel bando, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 8 e 9;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 11 riportati dal bando.

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Scaduto il termine di presentazione delle domande entro 30 giorni la commissione provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi forma la graduatoria; la Giunta Comunale valuta tale graduatoria e la approva.

Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre, entro 30 giorni, gli elencati documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 25 della Legge Regionale 6/2012 rilasciato dalla Provincia di Brescia;
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
- documentazione atta a dimostrare la sede e la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
- iscrizione al Registro Imprese (in caso di società).

Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia l'autorizzazione per

l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di non rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10 o per insussistenza dei titoli di preferenza dichiarati, il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza del provvedimento di assegnazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e provvede ad ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.

La graduatoria si esaurisce con l'assegnazione della/e autorizzazione/i.

Art. 15 – Inizio del servizio

Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio del provvedimento, pena la decadenza; il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di un anno.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco dell'anno, salvo proroga motivata da richiedersi formalmente al Comune per un massimo di un ulteriore anno, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile per ulteriore assegnazione.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 14 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo.

Il contrassegno sarà collocato all'esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Specifiche caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

Art. 19 – Prescrizioni di esercizio

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.

Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 22.

Art. 20 – Manutenzione e controlli del veicolo

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più idonee.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dalla Giunta o dalla Polizia Municipale.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 21 – Sostituzione del veicolo

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio rilasciato su istanza del titolare.

Il Responsabile del Servizio deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo.

Art. 22 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento.

Art. 23 – Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere pulito il mezzo e in efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- f) conservare nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- g) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- h) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- i) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- j) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- k) portare animali propri nel veicolo;
- l) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;

- m) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
 - n) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - o) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili.
- Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 – Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) mangiare, bere o fumare, compiere atti contrari alla decenza, fare rumori molesti durante il trasporto;
- c) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- d) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Servizio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 25 – Trasporto passeggeri disabili

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla norma.

Art. 26 – Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27 – Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 28 – Tariffe e condizioni del trasporto

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 – Diffida e sospensione dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio;
- c) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare già diffidato che incorra nel medesimo anno solare in una delle violazioni possibili di diffida, si applica la sospensione prevista dal successivo paragrafo e le eventuali sanzioni di legge.

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
- c) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
- d) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- e) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- f) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedente diffida in tal senso;
- g) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- h) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- i) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- j) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- k) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- l) due provvedimenti di diffida nell'arco del medesimo anno solare.

L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell'autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 30).

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e gli sarà restituita al termine di tale periodo.

Art. 30 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6, nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
- e) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- f) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio di cui al precedente art. 29;
- h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dai precedenti artt. 14 e 15;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 17;
- c) per sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 6 mesi.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 32 – Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando.

Art. 33 – Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

La sospensione, la revoca e la cessazione dell'autorizzazione sono comunicate all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Municipale e agli uffici ed agenti di Polizia.

Art. 35 – Sanzioni

Ferme restando le disposizioni previste da ogni legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, nel seguente modo:

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 1.000.

Nei confronti degli utenti che violino le disposizioni stabilite dall'art. 24 (comportamenti degli utenti), fatte salve le azioni, anche in sede civilistica che il titolare ritenesse opportuno adire nei confronti degli utenti, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.

L'avvenuta oblazione non esime dall'applicazione, nei casi previsti, delle misure accessorie di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 36 – Procedimento sanzionatorio

Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia.

Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi o richiesta di audizione personale; il Sindaco, o suo delegato, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 689/1991 e s.m.i.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 37 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 38 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

L'ufficio Commercio/SUAP provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Amministrazione Comunale.